

**COMUNE DI SENIGALLIA**  
**U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE**  
**UFFICIO CONTROLLO DEL TERRITORIO**

**ORDINANZA n° 404 del 19/07/2016**

Oggetto: **MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA PERILLI, SOTTOPASSO VEICOLARE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA.**

**IL DIRIGENTE**

- Visto l'art. 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che conferisce ai Comuni la potestà di adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale nei centri abitati;

- Vista la richiesta inoltrata dalla ditta SALCEF S.p.a., con sede a Roma in via Di Pietralata n. 140, società capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese, assuntrice dei lavori riguardanti la sicurezza dell'esercizio ferroviario per conto di R.F.I. spa, volta ad ottenere l'interdizione al transito del sottovia veicolare stradale e ferroviario in via Perilli per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità durante i lavori di sistemazione urgente della linea ferroviaria Bologna – Ancona, da eseguirsi in orario notturno tra il 25 ed il 26 luglio 2016 e tra il 28 ed il 29 luglio 2016;

- Preso atto che il sottopasso veicolare della via Perilli è strada comunale urbana disciplinata a senso unico di circolazione con direzione di marcia ammessa ovest – est e pista ciclabile, lato fiume, a senso unico con direzione di marcia ammessa est - ovest;

- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a consentire lo svolgimento delle operazioni di manutenzione della linea ferroviaria garantendo la sicurezza e l'incolumità delle persone;

- Visto l'art. 5 comma 3 del D.L.vo 30/4/1992, n. 285 e l'art. 30 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

- Visto l'art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**ORDINA**

**Dalle ore 22.00 del giorno 25 luglio 2016 alle ore 05.00 del giorno successivo e dalle ore 22.00 del giorno 28 luglio 2016 alle ore 05.00 del giorno successivo:**

**- Di istituire il divieto di transito, per tutti i veicoli, sul sottopasso veicolare, strale e ferroviario, in via Perilli, da stessa via a Banchina della Guardia Costiera.**

**DISPONE**

Di affidare alla ditta SALCEF s.p.a., in premessa indicata, l'obbligo della installazione, vigilanza e rimozione della segnaletica stradale, allo scopo di evitare ogni possibile pericolo per la pubblica incolumità.

L'Amministrazione Comunale si esonera da ogni responsabilità per gli eventuali danni provocati a terzi, beni e cose, che dovranno essere risarciti a totale cura e spese dell'impresa sopra citata.

La Polizia Municipale, gli agenti ed i funzionari elencati nell'art. 12 del già citato D.L.vo 285/92 sono incaricati del controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione;

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, e con le formalità stabilite nel Regolamento di Attuazione del C.d.S.

La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l'esecuzione della presente ordinanza.

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO AMM.VO  
(Maria Capodivento)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Stefano Morganti)